

OIC 10, il rendiconto finanziario alla prova della qualità informativa: in consultazione il restyling del principio

Dalla *Post Implementation Review* emergono incoerenze classificatorie, prassi non omogenee e abuso delle voci residuali. La [bozza OIC](#) interviene sul metodo indiretto, sulla classificazione di interessi e dividendi, su *factoring* e *reverse factoring* e sull'informativa di dettaglio.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 – Rendiconto finanziario, con osservazioni da trasmettere preferibilmente entro il 31 luglio 2026. La [bozza](#), come espressamente precisato dall'OIC, potrà “subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell'esito della consultazione. La versione definitiva dell'OIC 10 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione” (*Link esterni verso: <https://www.fondazioneoic.eu/oic-pubblica-in-consultazione-la-bozza-del-nuovo-oic-10-rendiconto-finanziario/>*)

Il dato significativo dell'intervento non risiede soltanto nell'aggiornamento di singole regole classificatorie, ma nella *ratio* complessiva dell'operazione: rafforzare la qualità, la leggibilità e la comparabilità del rendiconto finanziario, trasformando il principio in uno strumento più guidato, più operativo e maggiormente aderente alle criticità emerse nella prassi applicativa.

La revisione nasce, infatti, da un'attività di *Post*

Implementation Review (PIR), svolta con il supporto di studiosi accademici e fondata anche su un'analisi empirica condotta su un campione statisticamente significativo di 1.030 rendiconti finanziari. Dall'indagine sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori e un utilizzo eccessivo delle voci residuali; criticità che, secondo il comunicato, hanno reso necessario un intervento con dichiarata funzione anche "educativa", mediante chiarimenti, indicazioni puntuali ed esempi applicativi.

I soggetti interessati: società in ordinario e bilancio consolidato

L'OIC 10 continua a collocarsi nel perimetro delle società che redigono il bilancio d'esercizio in forma ordinaria secondo le disposizioni del codice civile. La bozza richiama l'articolo 2423, comma 1, del codice civile, che include il rendiconto finanziario tra i documenti del bilancio, e **ribadisce l'esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, ai sensi degli articoli 2435-bis, comma 2, e 2435-ter del codice civile.** Il principio trova inoltre applicazione anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato, nei termini disciplinati dall'OIC 17.

Metodo indiretto: l'utile ante imposte diventa l'unico punto di partenza

Significative è la proposta di intervenire sul metodo indiretto di determinazione dei flussi finanziari

dell'attività operativa. L'OIC propone che il rendiconto finanziario assuma come unico punto di partenza l'utile o la perdita *ante* imposte, eliminando la possibilità di partire dall'utile o dalla perdita d'esercizio.

La motivazione è esplicitata nel paragrafo dedicato alle decisioni assunte: l'analisi empirica ha evidenziato che il metodo indiretto rappresenta la prassi largamente dominante tra le società non finanziarie tenute alla redazione dello schema. Proprio per questo, la standardizzazione del punto di partenza mira a semplificare il processo di redazione, eliminando un passaggio intermedio non necessario e riducendo le aree di disomogeneità applicativa.

La modifica ha un impatto operativo significativo: il rendiconto finanziario non viene più impostato come mera riconciliazione flessibile del risultato netto, ma come prospetto in cui il risultato ante imposte costituisce la base uniforme da rettificare per componenti non monetari, componenti i cui flussi sono classificati nell'attività di investimento o di finanziamento e variazioni del capitale circolante netto operativo.

Interessi e dividendi: classificazione secondo la natura dell'operazione sottostante

Altro punto di rilievo riguarda la classificazione dei flussi relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati. La proposta OIC supera logiche meramente contabili o di collocazione economica e valorizza la natura dell'operazione sottostante: gli interessi attivi, i dividendi e gli altri proventi finanziari riconducibili a investimenti in attività finanziarie vengono collocati nell'area dell'attività di investimento; gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari pagati vengono invece

ricondotti all'attività di finanziamento.

La scelta è coerente con la nuova definizione delle aree del rendiconto: l'attività di investimento comprende anche i flussi derivanti dai proventi generati da attività finanziarie, mentre l'attività di finanziamento comprende non solo l'ottenimento e la restituzione di mezzi finanziari, ma anche gli oneri connessi al servizio del debito.

Per i revisori, il punto è particolarmente sensibile: la nuova impostazione impone di verificare la coerenza tra la natura economico-finanziaria dell'operazione e l'area del rendiconto in cui il flusso viene rappresentato, evitando classificazioni meccaniche o difformi tra imprese comparabili.

Factoring e reverse factoring sotto osservazione

La bozza dedica specifica attenzione alle operazioni di *factoring* e *reverse factoring*, segnalate come aree in cui la prassi ha evidenziato dubbi applicativi, anche in ragione della diversa strutturazione delle operazioni. L'approccio proposto dall'OIC è quello della coerenza tra la classificazione adottata nello stato patrimoniale e la rappresentazione dei relativi flussi nel rendiconto finanziario.

Nel principio viene previsto che, qualora tali operazioni siano rilevanti, gli incrementi e i decrementi del debito verso il *factor* siano presentati distintamente tra i flussi dell'attività di finanziamento. Le commissioni e gli altri oneri corrisposti al *factor* sono imputati alla medesima area, salvo quelli inclusi nella voce B7 del conto economico secondo quanto previsto dall'OIC 12.

La rilevanza della modifica è evidente soprattutto nel *reverse factoring*, dove l'operazione può modificare la rappresentazione del debito da commerciale a finanziario. Per questo la bozza introduce anche un esempio illustrativo dedicato, destinato a supportare l'applicazione uniforme del principio nel caso di adozione del metodo indiretto.

Voci residuali: più trasparenza sulla composizione

Uno degli aspetti più significativi del restyling riguarda le voci residuali. L'indagine OIC ha rilevato che tali voci risultano spesso di entità significativa rispetto agli aggregati complessivi e che, se prive di adeguata informativa sulla composizione, possono incidere negativamente sulla trasparenza e sulla comparabilità del prospetto.

Da qui la proposta di richiedere, in calce al rendiconto finanziario e in forma tabellare, la composizione qualitativa e quantitativa delle voci residuali rilevanti, quali "*altre rettifiche per elementi non monetari*", "*altre variazioni del capitale circolante netto operativo*" e "*altri incassi e pagamenti*".

La novità non va letta come mero aggravio informativo. Si tratta, piuttosto, di una misura di presidio contro l'opacità del prospetto: le voci residuali non vengono eliminate, ma devono essere rese intelligibili quando assumono rilievo. Per commercialisti e revisori ciò comporta una maggiore attenzione alla materialità delle poste aggregate e alla necessità di documentare la composizione dei saldi che incidono sulla lettura dei flussi.

Un principio con funzione anche formativa

Il tratto caratteristico della bozza è la scelta di accompagnare le nuove regole con chiarimenti ed esempi applicativi. Il comunicato sottolinea che il documento non si limita a introdurre modifiche classificatorie, ma intende guidare gli operatori attraverso indicazioni puntuali riferite a casistiche concrete, con l'obiettivo di favorire una redazione più corretta e uniforme del rendiconto finanziario.

In questa prospettiva, il *restyling* dell'OIC 10 non appare come un intervento meramente manutentivo. È, piuttosto, una risposta a un problema di qualità informativa del bilancio: il rendiconto finanziario, divenuto prospetto obbligatorio per le società in ordinario dopo il D.Lgs. n. 139/2015, deve essere costruito in modo da consentire una lettura effettiva della capacità dell'impresa di generare liquidità, finanziare lo sviluppo, sostenere il debito e presidiare gli equilibri di solvibilità.

Oic – Organismo italiano di contabilità **In consultazione modifiche all'Oic 10** **Rendiconto finanziario**

Comunicato Stampa Oic del 20 maggio 2026

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione le [modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario](#). Le modifiche si basano su un'attività di Post Implementation Review (PIR),

effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un'analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.

Dall'indagine svolta sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori **ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali**. Proprio tali criticità hanno reso necessario un intervento dell'OIC, il documento posto in consultazione ha volutamente una funzione educativa. Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l'obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario. Per tale motivo nel principio e nello schema di riferimento, sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.

In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell'ambito delle attività formative e di aggiornamento. La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.

Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l'informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.

La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31

luglio.

Bilanci, scritture, assestamenti, principi contabili?

Per il lavoro quotidiano di studio, **Finanza & FISCO** mette a disposizione [F&F Bilancio e Contabilità](#): il nuovo assistente virtuale pensato per commercialisti, consulenti fiscali, revisori e professionisti della contabilità d'impresa.

***Il punto decisivo è questo:
è completamente gratuito.***

Con [F&F Bilancio e Contabilità](#) puoi ottenere subito supporto operativo su:

- redazione del bilancio d'esercizio
- principi contabili
- scritture contabili e assestamenti
- classificazioni patrimoniali ed economiche

*Nessuna registrazione. Nessuna e-mail.
Accesso immediato.*

Provalo ora:

[Nasce l'Assistente Virtuale "F&F Bilancio e Contabilità"](#)

Serve un livello ancora più avanzato?

Passa a ai.finanzaefisco.com, il (Super)collaboratore AI in

Diritto Tributario: normativa, prassi, giurisprudenza e archivio strutturato Finanza & Fisco in un unico ambiente di consultazione, progettato per chi lavora ogni giorno con il diritto tributario italiano.

Attualmente disponibile con Offerta Benvenuto -30% sull'abbonamento Expert All Digital + AI.

Abbonamento Expert All Digital (rivista in .pdf via email + AI)